

STATUTO

ZAHIR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: Belpasso CT Via Bosco 125

Numero REA: CT - 305708

Codice fiscale: 93148900876

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 02-04-2008 - Statuto completo	2
--	---

S T A T U T O

DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA

ART.1

E' costituita con sede in Belpasso (CT) una Società Cooperativa denominata: ZAHIR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE.

La cooperativa non ha fine di lucro, è retta da scopo mutualistico e svolge la propria attività mutualistica in funzione dell'oggetto sociale infra indicato con regole di svolgimento per i rapporti tra società e soci che saranno previste in apposito regolamento che, predisposto dall'organo amministrativo, verrà approvato dall'assemblea straordinaria ai sensi dell'ultimo comma dell'art.2521 C.C.

La Cooperativa sarà disciplinata dalle norme contenute in questo Statuto, dai patti espressi nei regolamenti previsti dalla legge, dalle norme del Titolo VI^ del Libro quinto del codice civile ed, in quanto compatibili, dalle norme previste per le società a responsabilità limitata.

La Società ha la durata fino al 31 dicembre 2050, ma potrà essere prorogata a norma di legge.

La Cooperativa può aderire ad organizzazioni cooperativistiche che ne assumono la tutela a norma di legge; la relativa decisione è demandata al Consiglio di Amministrazione.

ART.2

La Società senza finalità speculative si propone gli scopi seguenti:

La cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità, la promozione umana e l'integrazione sociale dei cittadini, attraverso la gestione di servizi sociali, sanitari, educativi, di formazione ed addestramento professionale per affrontare nel territorio i problemi della condizione giovanile e del disagio sociale (tossicodipendenti e alcolisti, disabili fisici e mentali, dimessi da istituzioni, ragazze madri, minori, anziani, ecc.).

In relazione a ciò la cooperativa intende nello specifico:

- promuovere e realizzare iniziative di carattere educativo, formativo, culturale, ricreativo, riabilitativo ed assistenziale, anche attraverso servizi e organi di stampa a favore delle categorie svantaggiate, con particolare attenzione ai disabili fisici e mentali;
- gestire, direttamente conto terzi anche in forma consulenziale, strutture e servizi di carattere sociale (centri ascolto, centri aperti diurni, case famiglia, strutture di pronto intervento ecc.) e di carattere scolastico, educativo di base e di formazione professionale;
- offrire consulenza medica, psicologica e sociale al giovane, al disabile ed al suo nucleo familiare;
- attuare interventi domiciliari in situazioni di disagio;
- acquistare, appaltare, gestire, affittare, fabbricare o ristrutturare con studi e progetti volti all'abbattimento delle barriere architettoniche, case, teatri, laboratori medici spe-

cialisti, campeggi, ostelli, villaggi turistici e stabilimenti balneari;

- attuare iniziative tendenti a realizzare attivita' produttive nel settore dell'edilizia, dell'artigianato e dell'agricoltura con conseguente lavorazione, confezionamento e vendita della merce prodotta;

- attuare servizi di trasporto persone sia pubblici che privati adeguati alle persone disabili esercitando tale attivita' mediante auto pubbliche da piazza, taxi, autonoleggio da rimessa con conducente, pullman, minibus e scuolabus;

- gruppo di auto aiuto;

- attivita' di animazione, musico-terapia, danza-terapia, psicomotricita';

- attivita' motorie rivolte allo sviluppo psicomotorio;

- corso di autonomia, di drammatizzazione e di decoupage;

- corsi di ippoterapia;

- organizzare manifestazioni e spettacoli sportivi, turistici, culturali, ricreativi in genere, mediante la conduzione, la gestione di locali di pubblico spettacolo, palestre ed altri impianti sportivi e quant'altro possa contribuire a migliorare e qualificare la propria attivita' a servizio delle persone svantaggiate;

- provvedere al mantenimento alla custodia e alla pulizia degli stessi;

operare la manutenzione e la pulizia di strade, giardini, spazi e verde attrezzato, nonche' serre di natura specializzata;

- effettuare opere di custodia delle zone verdi pubbliche in gestione alle pubbliche amministrazioni;

- effettuare la manutenzione e la pulizia di edifici di ogni tipo;

- effettuare attivita' di legatoria, tipografia, serigrafia, copisteria ed elaborazioni dati;

- effettuare servizi sia singolarmente che in maniera integrata e coordinata tra loro, di assistenza domiciliare ed ospedaliera, assistenza sociale, sanitaria, terapeutica, infermieristica e riabilitativa in favore di anziani, infermi e portatori di handicap fisici, psichici, nonche' in favore di ex degenti di istituti psichiatrici, di soggetti tossicodipendenti alcolisti minori e famiglie in situazioni di disagio al fine di prevenire l'istituzionalizzazione e favorirne l'integrazione sociale tutto cio' attraverso la collaborazione con le AA.SS.LL., gli enti locali e le associazioni rappresentative dei soggetti suddetti;

- gestire servizi di tele-soccorso, tele-controllo dell'assistenza, tele-medicina in favore di anziani disabili e di tutte le categorie di svantaggio sociale, anche tramite adesione ad associazioni o controlli locali, nazionali ed internazionali;

- la cooperativa si impegna ad operare tramite progetti di cooperazione internazionale sussidiarieta' sostegno a distanza, al fine di aiutare i bambini con disagio a rimanere all'in-

terno della propria famiglia di origine, ad essere proposto in adozione a famiglie nazionali, ad usufruire dell'affidamento etero-familiare nel proprio ambito territoriale;

- assumere previa specifica autorizzazione del giudice competente la patria potestà e la tutela dei minori abbandonati o in stato di sorveglianza giudiziaria e/o handicappati;
- creare un centro di medicina preventiva;
- organizzare e sviluppare l'informazione sul settore delle disabilità, anche attraverso convegni, congressi, conferenze, oltre che sul settore della prevenzione contro malattie ed infortuni che determinano lo stato di handicap o disabilità;
- aderire ed associarsi, consorzi ed organismi associativi che hanno le stesse finalità.

La cooperativa può svolgere tutti gli atti necessari e/o utili al conseguimento dello scopo sociale, compiere pertanto le operazioni mobiliari e/o immobiliari necessarie a tal fine e tali ritenute dall'organo amministrativo. La cooperativa può ricevere prestiti dai soci nei limiti e con l'osservanza degli obblighi stabiliti dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

La cooperativa potrà assumere partecipazioni in altre imprese con esclusione dello scopo del collocamento sul mercato ed in ogni caso fermi i limiti stabiliti dalle inderogabili disposizioni di legge in materia.

La cooperativa può svolgere la propria attività anche con i terzi.

ART.3

Il numero dei Soci è illimitato e variabile, ma non inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

- soci lavoratori che prestano la loro attività percependo un compenso di qualsiasi natura ed entità;
- soci lavoratori svantaggiati;
- soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Di preferenza i soci dovranno risiedere e svolgere la propria attività nel territorio interessato dall'attività della cooperativa.

Possono altresì essere soci soggetti diversi dalle persone fisiche, ed in particolare persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

Non possono divenire soci quanti esercitano in proprio imprese identiche o affini con quella della cooperativa.

Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie sopraindicate.

Soci lavoratori:

I soci lavoratori perseguono lo scopo di ottenere, tramite la

gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali.

Possono essere soci lavoratori, tutte le persone fisiche aventi capacità di agire, che abbiano maturato o che intendano maturare una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa ed attivamente collaborare al raggiungimento dei fini sociali.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione italiana.

In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio lavoratore, la prestazione di lavoro dello stesso ed il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito Regolamento, redatto dall'Organo amministrativo ed approvato dall'Assemblea dei soci.

Soci Lavoratori svantaggiati:

Sono svantaggiate le persone indicate nell'art.4) della L. 381/91. Esse devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere socie della cooperativa stessa.

La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza.

Soci volontari:

Sono soci volontari i soci che prestano la loro attività gratuitamente ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso spese effettivamente sostenute e documentate sulla base dei parametri stabiliti dalla cooperativa sociale e per la totalità dei soci.

Nella gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi, da effettuarsi in applicazione dei contratti stipulati con amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti.

ART.4

Chi desidera diventare Socio deve presentare domanda all'Organo amministrativo, specificando:

a) - Cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio, residenza, cittadinanza e codice fiscale, se persona fisica;
- ragione sociale o denominazione, sede legale, data e luogo di costituzione e dati relativi all'iscrizione al Registro delle Imprese competente se società;
b) L'indicazione dell'attività svolta e delle competenze di cui si è in possesso;
c) se società la giustificazione dei poteri e la qualità del dichiarante;
d) L'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere.
e) la dichiarazione di conoscenza e di integrale accettazione del presente statuto;
f) la dichiarazione espressa della clausola arbitrale di cui al presente Statuto.
Sull'accoglimento della domanda decide il Consiglio di Amministrazione.
Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, la deliberazione di rigetto deve essere motivata e comunicata entro sessanta giorni agli interessati.

ART.5

Il nuovo ammesso deve versare, con le modalità stabilite dagli amministratori, oltre l'importo della quota sociale sottoscritta, il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori.

ART.6

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il Socio:

a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
b) che non si trovi più in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrono i motivi che, a norma della legge e del presente Statuto, legittimino il recesso, ed a provvedere in conseguenza nell'interesse della Società.

Nel caso in cui la dichiarazione di recesso venga rigettata dall'organo amministrativo, il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al tribunale.

Il socio receduto ha diritto alla liquidazione della quota secondo quanto infra.

ART.7

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può dal Consiglio di Amministrazione essere escluso il Socio:

a) al quale manchino o che abbia perduto i requisiti previsti per la partecipazione alla società;
b) che svolga attività in concorrenza con quella della Società;
c) che sia gravemente inadempiente alle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal

rapporto mutualistico.

d) che sia dichiarato interdetto, inabilitato o che sia stato condannato a pena che comporta la sua interdizione dai pubblici uffici;

che sia dichiarato fallito.

L'esclusione deve essere deliberata dall'Organo amministrativo.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

ART.8

Nel caso di decesso di un socio gli eredi sprovvisti dei requisiti per l'ammissione alla società hanno diritto alla liquidazione della quota ai sensi del successivo art. 9);

gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società invece possono subentrare nella partecipazione del socio deceduto, presentando entro sei mesi dal decesso domanda di ammissione ai sensi dell'art.4) del presente Statuto. In caso di diniego sono consentite le facoltà ivi previste.

Se gli eredi aventi i requisiti sono più di uno essi devono nominare un rappresentante comune, salvo che la quota sia divisibile e la società consenta la divisione.

ART.9

La liquidazione della quota ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.

Il Socio receduto o escluso e gli eredi o legatari del socio defunto, quando non trova applicazione l'articolo precedente, avranno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle somme versate (eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale).

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art.2545 quinquies, terzo comma.

Il pagamento deve essere fatto entro sei mesi dall'approvazione del bilancio.

In ogni caso il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati per un anno dal giorno in cui il recesso, l'esclusione o la cessione della quota si è verificata.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota o per il rimborso delle azioni. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

PATRIMONIO SOCIALE

ART.10

Il patrimonio della società è costituito:

a) Dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote sociali del valore nominale ciascuna non inferiore ad Euro venticinque/00 (Euro 25,00).
b) della riserva legale, formata con le quote degli avanzi di gestione;
c) dal fondo sovrapprezzo, formato dalle somme versate dai soci, a termini dell'art.5;
d) da eventuali riserve straordinarie;
e) da ogni altro fondo, accantonamento o riserva costituiti dall'Assemblea o previsti per legge.

ART.11

Il valore nominale di ciascuna quota non può essere inferiore ad Euro venticinque/00 (Euro 25,00);
Nessun socio può avere una quota superiore al limite previsto dalla legge.

ART.12

Le quote sociali non possono essere cedute con effetto verso la società, se la cessione non è autorizzata dal Consiglio di Amministrazione.

ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

ART.13

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio, secondo i criteri previsti dalla legge.

La delibera sulla distribuzione degli utili provvede a destinarli :

- a) non meno del 30% al fondo di riserva legale;
- b) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura prevista dalla legge;
- c) alla ripartizione a titolo di dividendo, entro i limiti di legge e nel rispetto dei limiti per le cooperative a mutualità prevalente;
- d) alla riserva straordinaria;
- e) alla remunerazione degli eventuali strumenti finanziari;
- f) alle altre riserve statutarie e volontarie.

ART.14

In sede di approvazione del bilancio, su proposta degli amministratori, l'assemblea può deliberare la ripartizione di ristorni ai soci.

I ristorni sono attribuiti ai soci operatori in proporzione alla quantità e qualità degli scambi mutualistici

ART.15

La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità.

Pertanto:

- a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettiva-

mente versato;

- b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) è fatto divieto di distribuire le riserve tra i soci cooperatori;
- d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

ORGANI SOCIALI

a) Assemblea:

ART.16

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti spettanti alla totalità dei soci sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) L'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina degli Amministratori;
- c) la nomina, nei casi previsti dall'art. 2477 dei sindaci e del presidente del Collegio Sindacale;
- d) le modificazioni dello Statuto;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

Le decisioni dei soci saranno assunte con deliberazione assembleare.

Per l'approvazione del bilancio l'assemblea deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centoottanta qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 2364 C.C..

ART.17

L'Assemblea è convocata dall'organo amministrativo presso la sede sociale, oppure in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché nell'ambito del territorio nazionale.

La convocazione dell'assemblea è effettuata mediante avviso, contenente il giorno, l'ora, il luogo dell'adunanza, nonché l'ordine del giorno, da comunicarsi con lettera raccomandata a ciascun socio, almeno otto giorni prima dell'adunanza, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci. Nell'avviso suddetto potrà essere indicata la data della eventuale seconda convocazione che non potrà essere tenuta nello stesso giorno fissato per la prima.

L'Assemblea tuttavia potrà validamente riunirsi, anche in mancanza di tali formalità, qualora sia presente o rappresentato l'intero capitale sociale e siano presenti o informati tutti

gli amministratori ed i sindaci o revisori ove nominati, ai sensi dell'art. 2479 bis C.C.

ART.18

L'Assemblea è valida qualunque sia l'oggetto da trattare: in prima convocazione quando sono presenti tanti Soci che rappresentino la maggioranza dei voti di tutti i Soci e delibera a maggioranza, salvo che nei casi d) ed e) dell'art.16 o quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato, nei quali casi è richiesto il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno la metà dei voti di tutti i soci; e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei voti dei Soci presenti e rappresentati all'adunanza e delibera a maggioranza salvo che nei casi d) ed e) dell'art.16 o quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato, nei quali casi è richiesto il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno un terzo dei voti di tutti i soci.

ART.19

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea i soci che alla data dell'Assemblea risultano iscritti nel Libro dei Soci.

Hanno diritto di voto i soci che risultano iscritti nel Libro dei Soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora nei versamenti della quota sottoscritta.

Le modalità delle votazioni saranno stabilite dall'Assemblea. Ciascun Socio ha un voto solo, qualunque sia l'ammontare della quota sottoscritta.

I Soci, che per qualsiasi motivo non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farvisi rappresentare soltanto da altri soci mediante delega scritta: ciascun socio può rappresentare solo un altro Socio.

ART.20

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in sua assenza dalla persona designata dall'Assemblea. La nomina del Segretario, che può essere un non socio, è fatta dal Presidente dell'Assemblea, salvo che questa non deliberi diversamente.

La nomina del Segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un Notaio. Anche il verbale redatto da un Notaio deve essere trascritto nel libro delle decisioni dei soci.

b) Consiglio di Amministrazione.

ART.21

La cooperativa è amministrata da un Consiglio d'Amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri. La maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori, ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Gli Amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per quel tempo più limitato stabilito dai soci all'atto della loro nomina.

In caso di nomina fino a revoca o dimissioni, è consentita la revoca degli amministratori in ogni tempo e senza necessità di

motivazione, ovvero giusta causa.

E' ammessa la rieleggibilità.

Il compenso annuale dell'organo amministrativo è determinato dai soci al momento della nomina.

I Consiglieri eleggono tra loro un Presidente ed eventualmente un Vice-Presidente ed un Consigliere delegato; nominano anche, per la redazione dei verbali, un segretario che può essere un estraneo al Consiglio.

ART.22

Le decisioni del Consiglio d'Amministrazione devono essere adottate mediante deliberazione Collegiale.

A tal fine il Consiglio di Amministrazione e' convocato dal Presidente o da chi lo sostituisce tutte le volte che egli lo riterrà utile, a mezzo di lettera raccomandata da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi di urgenza, a mezzo di telegramma, in modo che Consiglieri e Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno libero prima della riunione.

Il Consiglio d'Amministrazione delibera validamente con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica e a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Le modalità delle votazioni sono stabilite dallo stesso Consiglio; a parità di voti la proposta si intende respinta.

ART.23

Il Consiglio di Amministrazione e' investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi i poteri che la legge o il presente Statuto riservano espressamente ai soci.

Può, perciò, anche deliberare l'adesione della cooperativa a Consorzi di cooperative o ad organismi federativi e consortili, la cui azione possa tornare utile alla Cooperativa stessa ed ai Soci.

Il Consiglio può nominare Direttori, Procuratori ad negotia e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti.

Il Consiglio può altresì delegare tutti o parte dei suoi poteri a uno o più dei suoi membri oppure ad un comitato esecutivo, composto da alcuni membri le cui attribuzioni sono fissate con delega dallo stesso Consiglio, con le limitazioni e le modalità indicate nella delega stessa.

ART.24

La rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione, ai Vice Presidenti ed agli amministratori delegati, secondo le modalità e con le limitazioni stabilite all'atto di nomina.

c) Collegio Sindacale.

ART.25

Verificatisi i presupposti di legge previsti dall'art. 2477 C.C. la società è controllata da un Collegio sindacale che si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, eletti anche fra non soci, dall'Assemblea, la quale nomina pure il Pre-

sidente del Collegio stesso e ne determina la retribuzione annuale.

I Sindaci durano in carica tre anni e sono sempre rieleggibili.

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

ART.26

Il funzionamento tecnico ed amministrativo della Società potrà essere disciplinato da un regolamento interno da compilarsi dal Consiglio di Amministrazione e da approvarsi dall'Assemblea.

Nello stesso regolamento potranno essere stabiliti i poteri del direttore e del comitato esecutivo se nominati, l'ordinamento e le mansioni dei Comitati Tecnici, eventualmente costituiti, nonché le mansioni ed il trattamento economico dei dipendenti della Società.

ART.27

In qualunque caso di scioglimento della società, l'assemblea con la maggioranza stabilita nell'art.16, 1^ e 2^ comma, nominerà uno o più liquidatori preferibilmente fra soci, stabilendone i poteri.

L'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere destinato ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della Cooperazione.

Eventuali controversie saranno decise dall'Assessorato Regionale del Lavoro e della Cooperazione e d'intesa con quello delle Finanze, udita la Commissione Regionale per la cooperazione.

Firmato

Arena Maria Francesca

Lo Presti Lucia

Costantino Antonella Valentina

Rapisarda Rosetta Rita

Tellini Concetta

Giulio Salvatore

Di Dio Antonina

Mancuso Lucia

Longo Maria Pietra Paola

Carciotto Maria Grazia

Morabilto Carmela

Pulvirenti Lucia

Adele Giunta Notaio

Esente da bollo ai sensi del D.P.R. 26/10/1972 n. 642, allegato B - tabella, art. 19

Copia su supporto informatico conforme all'originale su supporto cartaceo ai sensi dell'art. 20 comma 3 D.P.R. 445/2000 che si trasmette ad uso Registro Imprese.